

SENTENZA n. 5/2025

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Marco Leoni

Avv. Daniela Corengia

Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente

Si è riunito, in data 15.05.2025, in modalità telematica, mediante piattaforma zoom, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio del 20.02.2025 su richiesta del Procuratore Federale Aggiunto FGI, nei confronti della sig.ra Maria MARCHUKOVA per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, per il seguente addebito: *“Per aver adoperato metodi e comportamenti non consentiti in sede di allenamento delle ginnaste a lei affidate, delle quali molte minorenni, consistiti nell'urlare costantemente nei loro confronti durante gli allenamenti, utilizzando spesso frasi inappropriate, anche per intimorirle, quali “fai schifo, siete un gruppo di stronze, mi fate perdere tempo”; nonché correggere le posture delle ginnaste in maniera violenta. In particolare, in data 7 ottobre 2024, afferrava i piedi della ginnasta [...] e, urlando le parole “non si tengono i piedi così, si tengono così” li sbatteva violentemente al muro, provocandole tumefazioni e frattura base del V metatarso del piede sinistro”. In Prato fino alla data odierna.”*

All'esito dell'udienza di discussione conclusasi con la lettura del dispositivo con riserva di deposito delle motivazioni entro il termine di dieci giorni, il Tribunale pronuncia la seguente sentenza.

Dall'atto di deferimento emergono due distinti addebiti, un primo riguardante il comportamento ed i metodi utilizzati dalla tecnica nel corso degli allenamenti ed un secondo relativo ad un evento specifico dal quale sarebbe derivata una lesione ai danni dell'atleta [...].

Per quanto riguarda il primo addebito, è emersa la responsabilità della tecnica, sulla base delle dichiarazioni acquisite agli atti del giudizio.

Si ritiene di attribuire una decisiva attendibilità alla teste [...], in quanto ginnasta allenata all'epoca dei fatti dalla tecnica incolpata e poi passata ad altra società e quindi libera da condizionamenti.

[...] ha riferito: *“[l'incolpata] poche volte si è rivolta a me in maniera brusca esempio mi diceva “non capisci l'esercizio” e rarissime mi ha rivolto qualche parolaccia. Le parolacce sono state rivolte a qualcuno di più e ad altre di meno e qualcuno di noi a volte si è messo a piangere, tipo [...], [...], [...] io mai...Ricordo una volta che Maria disse a [...] “sei una cogliona” perché le aveva risposto male”* (testimonianza dell'11/4/25);

In ogni caso, la deposizione della [...] ha trovato conferma anche nella dichiarazione rilasciata dalla sig.ra L.B., madre di una ginnasta, che ha avuto l'opportunità di presenziare ad alcuni allenamenti, che normalmente si svolgono a porte chiuse, e quindi da ritenersi particolarmente rilevante: *“ho avuto modo di assistere personalmente ad un paio di allenamenti per favorire il reinserimento di mia figlia ... ed ho potuto constatare che la tecnica usava rimproverare in maniera aspra e di esercitare sollecitazioni particolarmente gravose sulle articolazioni che mi avevano lasciato molto perplessa atteso che le bambine piangevano ... l'occasione di vedere gli allenamenti è stato un*

evento eccezionale, atteso che normalmente gli allenamenti si svolgono a porte chiuse e pertanto ritengo che in assenza dei genitori i metodi di insegnamento potessero essere anche più rigidi" (audizione P.F. del 4/12/24).

Anche altre testimonianze confermano la sussistenza di elementi di responsabilità a carico della tecnica:

- T.T.: *"il comportamento della tecnica Marchukova è stato sempre molto rigido ... l'episodio che ha determinato le lesioni a mia figlia è stato solo l'ultimo e più grave di molteplici comportamenti che a mio giudizio eccedono la normale attività sportiva. Tali comportamenti non sono stati posti in essere soltanto nei confronti di mia figlia ma di tutte le allieve, e vi sono stati molti episodi dove le bambine hanno riportato traumi fisici e psicologici"* (audizione P.F. del 20/11/24);
- F.L.: *"i metodi di questa allenatrice erano particolarmente rigidi tant'è che mia figlia era a disagio e espresse il desiderio di fare ginnastica ma con altra tecnica"* (audizione P.F. del 4/12/24);
- S.B. e A.P.: *"spesso urlava ... i modi della tecnica erano sempre molto rigidi e in alcuni casi ci lasciavano perplessi. Ad esempio in passato vi è stato un episodio accaduto alla piccola [...] che tirata per i capelli durante un esercizio alla trave aveva riportato escoriazioni alla gamba ... noi in passato abbiamo interloquito con la tecnica anche perché in palestra c'era sostanzialmente solo lei e in diverse occasioni l'abbiamo sollecitata ad assumere un atteggiamento più dolce nei confronti delle ginnaste ma lei ci ha sempre risposto che non era severa ma giusta e che comunque alla sua età non aveva alcuna intenzione di cambiare"* (audizione P.F. del 4/12/24);
- I.C.: *"parlando con mia figlia e con gli altri genitori è emerso che la predetta allenatrice ha sempre denigrato le ginnaste con parole del tipo "fai schifo, non sei in grado, ci fai perdere tempo e siete un gruppo di stronze". Io, in verità, notavo che mia figlia tornando dagli allenamenti alle volte piangeva anche se poi in gara otteneva risultati brillanti"* (audizione P.F. del 4/12/24).

Pur nella consapevolezza che lo sport della ginnastica richiede grande impegno e disciplina, nell'atteggiamento da assumere un tecnico non può prescindere dalla giovanissima età degli atleti. Il comportamento del tecnico deve necessariamente adattarsi al livello di maturità del ginnasta, non potendosi applicare il grado di severità ed il linguaggio emerso nelle deposizioni testimoniali nei confronti di bambine di 10 anni o poco più, affidate dai genitori alla cura del tecnico.

Il convincimento che l'incolpata non abbia correttamente dosato il suo atteggiamento trova conferma nell'episodio della richiesta dell'incolpata di visionare i cellulari di talune atlete per avere notizie sull'infortunio occorso a [...]. Nelle testimonianze e nelle audizioni, alcuni hanno riferito che l'incolpata abbia preteso di leggere le chat, altre che lo abbia solo chiesto. Seppur il Tribunale non possa stabilire con quale delle due modalità l'incolpata abbia avuto accesso ai cellulari delle atlete, si ritiene che anche la semplice richiesta sia censurabile se si considera che essa proviene da una allenatrice (tra l'altro rigida e severa) ed è indirizzata ad una bambina che, da un lato, nutre timore reverenziale nel soggetto che avanza la richiesta e, dall'altro, non ha la capacità di disporre dei propri diritti alla riservatezza.

In considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene responsabile l'incolpata della violazione dell'art. 2 del RGD.

Per quanto riguarda il secondo addebito, ovvero la lesione subita da [...] in data 7/10/2024, nessun testimone oltre alla danneggiata ha riferito di aver visto l'evento, nonostante in palestra fossero presenti le ginnaste [...] e [...], nonché la tecnica Patrizia Fratini.

La lesione, attestata dal referto di pronto soccorso dell'8/10/2024, è apparsa evidente già al termine dell'allenamento del giorno precedente, come riferito sia dalla teste [...] (*"già alla fine dell'allenamento ricordo che il dito era nero"*), che dalla teste [...] (*"dopo l'allenamento le vidi un dito del piede con l'unghia nera ma lei non si ricordava il motivo"*).

Tuttavia, pur in presenza di un danno, le testimonianze non consentono di individuare l'evento generatore ed il relativo nesso causale e quindi l'imputabilità all'incolpata, potendosi essere verificato per un errato movimento della ginnasta nel corso dell'allenamento o per un infortunio occorso subito prima o subito dopo l'allenamento stesso.

Del resto secondo la testimone [...] *"quel giorno [...] è arrivata in palestra che già zoppicava"*. Ancorché tale testimonianza appaia poco attendibile, atteso che l'atleta è tuttora allenata dall'incolpata, il quadro probatorio complessivo risulta insufficiente ad addivenire ad una pronuncia di responsabilità in capo alla tecnica in relazione all'infortunio subito dalla ginnasta [...].

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **Sentite le conclusioni del Procuratore Federale Aggiunto e della difesa dell'incolpata;**
- **Ritiene responsabile la tecnica Maria Marchukova di aver adoperato metodi di allenamento e comportamenti non consentiti nei confronti delle ginnaste minorenni a lei affidate, nei termini descritti in motivazione, in violazione dell'art. 2 del RGD della FGI e pertanto le irroga la sanzione della sospensione per giorni 45 (quarantacinque) con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale;**
- **In riferimento all'episodio del 7.10.2024 di cui al capo di incolpazione, ritiene non raggiunta la prova del fatto e pertanto assolve l'incolpata dall'addebito.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni 45 sul sito della FGI.

Roma, 20 maggio 2025

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente